

# DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24  
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti  
LORO SEDI

## **Circolare n. 10 del 10 aprile 2020 - Speciale D.L. n. 23 del 8 aprile 2020**

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

<b>1. MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'</b> .....	<b>2</b>
1.1. LE MISURE FISCALI DEL DECRETO LIQUIDITA' .....	2
1.2. GARANZIA ITALIA, FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO.....	6

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## 1. MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'

### 1.1. LE MISURE FISCALI DEL DECRETO LIQUIDITA'

Il nuovo decreto n. 23 del 8 aprile 2020 ha disposto nuove misure fiscali per favorire la liquidità delle imprese. Di seguito una panoramica delle misure principali:

#### a. Versamenti fiscali e previdenziali del 16-20 marzo 2020

E' confermato che la mini-proroga di quattro giorni dei mod. F24 relativi al mese di febbraio, disposta dal 16 marzo al 20 marzo per tutti i contribuenti, si allunga fino al 16 aprile: è quindi possibile versare entro tale data senza pagare le sanzioni e gli interessi da "ravvedimento operoso".

**Resta ferma la proroga già disposta per i contribuenti fino a 2 milioni** di ricavi 2019 con riferimento agli stessi mod. F24 di marzo, limitatamente all'Iva e alle ritenute fiscali e previdenziali del lavoro dipendente e assimilato, da pagare entro il 31 maggio (1° giugno) oppure in 5 rate mensili da maggio a settembre, senza interessi.

#### b. Sospensione versamenti del 16 aprile e del 16 maggio 2020

Il differimento delle scadenze di parte dei mod. F24 del 16 aprile e del 16 maggio **è possibile se l'impresa/professionista (con ricavi 2019 non superiori a 50 milioni di Euro) registra una diminuzione del fatturato Iva (non dei ricavi/compensi) di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, nonché ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019** (per le imprese con ricavi 2019 superiori a 50 mln la riduzione deve essere del 50%).

In questo caso, sono rinviati al 30 giugno 2020 i seguenti versamenti:

- ❖ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- ❖ IVA;
- ❖ contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota a carico del dipendente, in base alle interpretazioni diffuse per il precedente rinvio di marzo) e INAIL.

Inoltre, i versamenti in oggetto sono sospesi anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° aprile 2019.

Come nel precedente rinvio, resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo e agenti.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo da giugno a ottobre, senza interessi.

A differenza della bozza del D.L., che faceva riferimento ai ricavi/compensi per le imposte sui redditi, la norma definitiva fa riferimento al fatturato Iva, che è un dato molto più "facile" da ricavare: si tratta di tutte le fatture emesse ai fini Iva (ad es. anche per acconti e per la vendita di beni ammortizzabili) relative al mese di riferimento, comprese le fatture differite immediate e differite emesse rispettivamente nei 12 giorni successivi o entro il 15 del mese successivo ma che hanno partecipato alla liquidazione Iva del mese. Per i commercianti al minuto si fa riferimento ai corrispettivi registrati ai fini Iva nel mese.

Quindi, non si applicano i criteri dei "ricavi" delle imposte sui redditi né il principio di cassa.

Infine, resta ferma la proroga già disposta per i contribuenti operanti in particolari settori a prescindere dalla riduzione di fatturato (imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i bar e i ristoranti, le aziende di trasporti, ecc.), con riferimento sia ai mod. F24 di marzo che a quelli di aprile, da pagare entro il 31 maggio (1° giugno) o in 5 rate mensili da maggio a settembre senza interessi.

#### **c. Certificazioni Uniche e consegna ai percipienti**

E' differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche (CU) ai percipienti; inoltre, non si applicano sanzioni se l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle stesse CU viene effettuato entro lo stesso 30 aprile.

#### **d. Acconti previsionali 2020**

Per i contribuenti che, al prossimo giugno/luglio, verseranno gli acconti IRPEF-addizionali-IRES-IRAP-contributi previdenziali per il 2020 con il sistema "previsionale" basato sul minore reddito dell'anno in cui si versa l'acconto, è confermato che non saranno dovute sanzioni né interessi nei casi in cui gli acconti si riveleranno non inferiori all'80% del dovuto riferito al reddito consuntivo del periodo d'imposta 2020.

#### **e. Sospensione ritenute lavoro autonomo ed agenti**

Confermata anche la disposizione di **proroga delle ritenute operate dal 17 al 31 marzo, che viene estesa alle parcelle incassate fino al 31 maggio**: per i lavoratori autonomi e agenti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel 2019, le somme percepite ad aprile e maggio 2020, non saranno assoggettate dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente i professionisti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tale ipotesi, i contribuenti omettono l'indicazione della ritenuta in fattura. Chi si avvale dell'opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la seguente dicitura: *“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del D.L. n. 18 del 2020”*.

Le ritenute non subite saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure in cinque rate mensili a decorrere da luglio a novembre.

#### **f. Sanificazione dei luoghi di lavoro e DPI**

Il credito d'imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso anche all'acquisto di:

- ❖ dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- ❖ dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- ❖ detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino all'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Entro il 16 aprile 2020 dovrebbe essere emanato un decreto che darà attuazione all'agevolazione.

Nel frattempo, si invitano i Clienti a “mettere da parte” le relative fatture di acquisto, nelle quali devono essere dettagliati i servizi e i beni oggetto dell'agevolazione.

#### **g. Bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza – integrazione domanda**

Tutti i professionisti che hanno già presentato la domanda alla propria Cassa per ottenere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto "Cura Italia" dovranno integrare la richiesta, sottoscrivendo un'autocertificazione in cui dichiarano di essere iscritti in via esclusiva alla Cassa di previdenza alla quale hanno inoltrato la domanda e di non versare contributi ad altri istituti di previdenza.

L'integrazione si rende necessaria perché il **DL 23/2020 ha modificato i requisiti di accesso all'indennità**, stabilendo che sono esclusi tutti i titolari di trattamenti pensionistici e i titolari di reddito da lavoro dipendente e reddito professionale che versano i contributi sia all'INPS che alla propria Cassa.

Probabilmente sarà inserito, direttamente nell'area del portale riservata a ciascun utente, un modulo precompilato che si dovrà semplicemente "barrare" per attestare l'assenza di cause di esclusione.

E' chiaro che i tempi per l'erogazione delle indennità si dilateranno.

La novità non riguarda i soggetti che hanno richiesto l'indennità all'INPS.

#### **h. Sospensione ricorsi tributari**

Il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e tributari e di tutti gli adempimenti processuali è stato spostato dal 15 aprile all'11 maggio.

Quindi, sono sospesi dal 9 marzo all'11 maggio (63 giorni) tutti i termini per la proposizione dei ricorsi, mediazioni e i termini per le impugnazioni.

#### **i. Bilancio d'esercizio 2019: sospensione norme codice civile**

Dopo la **proroga generalizzata fino al 28 giugno 2020** per la convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2019, il nuovo decreto dispone:

- ❖ dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano – per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data – le norme relative alla tutela del patrimonio sociale (riduzione del capitale per perdite) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
- ❖ nella redazione dei bilanci 2020 (esercizi in corso al 31 dicembre 2020) la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (going concern) può essere operata, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (2019); il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota

integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente;

- ❖ la disapplicazione ai finanziamenti dei soci effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 delle norme del Codice Civile in tema di postergazione, al fine di incentivare i canali di autofinanziamento dell'impresa.

#### **j. Attestazione di “causa di forza maggiore” per i contratti internazionali**

Anche se non è una norma del D.L., si informa che le Camere di commercio possano rilasciare una attestazione di “causa di forza maggiore” da poter inviare ai propri clienti internazionali, al fine di giustificare che tali inadempimenti non derivano da una volontà o da una responsabilità propria diretta.

Infatti, il Ministero dello sviluppo economico (Mise), aveva preso atto che in molti contratti di fornitura con l'estero le clausole presenti comportano la necessità di produrre le attestazioni affinché il fornitore possa invocare la causa di forza maggiore con il fine di far fronte e “giustificare” l'inadempimento delle obbligazioni con il contratto assunte; il Mise ha quindi disposto che su richiesta delle imprese le Camere di commercio rilascino, a supporto del commercio internazionale, dichiarazioni in lingua inglese (“Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic”) sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni che le varie norme hanno imposto per contenere l'epidemia stessa.

#### **k. Canone di locazione su negozi, C/1: credito d'imposta**

Si conferma la misura del credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo **pagato** per i negozi C/1. Pertanto, il credito spetta nella misura del 60% dell'importo effettivamente pagato al locatore.

### **1.2. GARANZIA ITALIA, FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO**

Come noto, è stata prevista la messa a disposizione di 200 miliardi di euro da utilizzarsi da parte degli istituti finanziari a garanzia di prestiti per le imprese.

Si tratta a tutti gli effetti di una garanzia dello Stato Italiano e l'importo garantito va dal 70 al 90% del prestito richiesto a seconda delle dimensioni dell'impresa.

La società incaricata di rilasciare le garanzie entro il plafond previsto è la SACE SIMEST, una società finanziaria del gruppo CDP (Cassa Depositi e Prestiti).

Si allega alla presente circolare un documento informativo relativo a come ottenere la garanzia in oggetto. Il documento specifica i soggetti destinatari della misura, le garanzie prestate e le limitazioni previste.

**Si precisa che ulteriori informazioni in merito a questo punto devono essere richieste agli istituti di credito presso i quali si intende accendere i finanziamenti.**

\*\*\*\*\*